Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero** 295

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 23 novembre 1966** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 24 agosto 1966, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'argento

Alla memoria di **FAMILARI Maria,** il 5 agosto 1965 in Albenga, località « Cavallo » (Savona).

Appena tredicenne, si lanciava, pur essendo inesperta del nuoto, nelle infide acque di un laghetto per soccorrere un compagno di giochi in procinto di annegare. Trascinata dalla corrente, perdeva, assieme al bambino, la giovanissima vita, offrendo mirabile esempio di coraggio ed eccezionale abnegazione.

Alla memoria di **COZZUTI Egidio,** il 23 agosto 1965 in Tarvisio, località Boscoverde (Udine).

Pur consapevole del gravissimo rischio, scendeva, unitamente ad altro generoso, in un silos invaso da gas tossici, per portare soccorso ad un compagno di lavoro colpito da malore. Sopraffatto dalle venefiche esalazioni, perdeva la vita assieme alla persona che aveva tentato di salvare, vittima del proprio nobile altruismo.

Alla memoria di **BORTOLUZZI Ermenegildo,** il 23 agosto 1965 in Tarvisio, località Boscoverde (Udine).

Pur consapevole del gravissimo rischio, scendeva, unitamente ad altro generoso, in un silos invaso da gas tossici, per portare soccorso ad un compagno di lavoro colpito da malore. Sopraffatto dalle venefiche esalazioni, perdeva la vita assieme alla persona che aveva tentato di salvare, vittima del proprio nobile altruismo.

Alla memoria del vigile del fuoco **BERTOLDI Luigi,** il 22 dicembre 1965 in Quattrocastella, località Montecavolo (Reggio Emilia).

In uno slancio di umana solidarietà accorreva verso due operai che stavano per urtare, con una lunga scala metallica, un cavo aereo ad alta tensione. Afferrava con decisione la scala nel tentativo di evitare il contatto, ma veniva colpito da una forte scarica elettrica, perdendo la vita assieme alle persone che aveva cercato di salvare. Mirabile esempio di abnegazione, di altruismo e di alto senso del dovere spinto fino all'estremo olocausto.

Medaglie di bronzo

POLETTO Orfeo, il 23 gennaio 1965 in Milano.

Con nobile impulso, si calava nel pozzo di comando di erogazione di un distributore di gas liquido per soccorrere due persone colte da malore, ma, sopraffatto dalle tossiche esalazioni, era costretto a risalire in superficie. Ripeteva varie volte il tentativo senza peraltro riuscire nell'intento e doveva al fine essere a sua volta tratto in salvo.

BOCCHI Giorgio, brigadiere di pubblica sicurezza, il 23 gennaio 1965 in Milano.

Non esitava a scendere, assieme ad un volenteroso, nel pozzo di comando di erogazione di un distributore di gas liquido nel generoso tentativo di prestare aiuto a due persone colpite da malore. Accortosi che l'altro soccorritore era stato a sua volta sopraffatto dalle tossiche esalazioni, si prodigava nel trarlo in superficie, salvandolo così da sicura morte.

ARNOLDO Antonio, il 18 maggio 1965 in Venezia.

Con prontezza e decisione si tuffava da un motoscafo in soccorso di un bambino precipitato accidentalmente nelle acque della laguna, riuscendo, dopo non lievi sforzi, a raggiungerlo e trarlo in salvo.

PANTALEO Domenico, capitano di pubblica sicurezza, il 4 luglio 1965 in Nettuno (Roma).

Con generoso impulso e cosciente sprezzo del pericolo, si tuffava nel mare fortemente agitato per soccorrere due giovani che, in lotta con i marosi, stavano per annegare. Dopo sforzi estenuanti e con grave rischio personale, riusciva a trarre a riva uno dei pericolanti. Lanciatosi nuovamente in acqua, nulla poteva fare, nonostante ripetuti tentativi, per il secondo giovane ormai scomparso tra i flutti.

TOMASELLI Giuseppe, coadiutore dei vigili del fuoco, il 1° agosto 1965 in Catania.

Con alto senso del dovere e generosa abnegazione si prodigava, pur essendo rimasto contuso per un'improvvisa deflagrazione causata dalla fuoruscita di gas liquido da una bombola, nella rischiosa opera di contenimento e di spegnimento di un incendio sviluppatosi in una abitazione. Evitava così più gravi conseguenze a persone e cose.

GALLO Ugo, il 25 agosto 1965 in Noli, località Curva del Leone (Savona).

Con prontezza e decisione accorreva in soccorso di una donna rimasta prigioniera, a otto metri di profondità, nell'interno di un'autovettura precipitata in mare a causa di una frana. Riusciva, dopo ripetute immersioni e non lievi difficoltà, a trarre alla superficie il corpo, purtroppo esanime, dell'infortunata.

RICCIO Stenio, il 2 settembre 1965 in Anacapri, località Punta Carena (Napoli).

Con generoso impulso e cosciente sprezzo del rischio, si tuffava nel mare in burrasca per soccorrere una donna ghermita, sulla scogliera, da una violenta ondata ed in procinto di annegare. Dopo estenuante lotta contro i marosi riusciva, con ripetuti interventi, a trarre in salvo la pericolante e a portare a riva il corpo, ormai esanime, del di lei marito, che per primo si era gettato in aiuto della consorte.

DI DIODORO Celestino, carabiniere, il 12 ottobre 1965 in Lavagna, frazione Cavi, località Lo Scoglio (Genova).

Con generoso impulso, si tuffava, incurante del grave rischio personale, nel mare fortemente agitato e riusciva a trarre in salvo, coadiuvato da altra volenterosa, un giovane che vi si era gettato a scopo suicida.

CESCOTTI Olga, il 12 ottobre 1965 in Lavagna, frazione Cavi, località Lo Scoglio (Genova).

Con generoso impulso, si tuffava, incurante del grave rischio personale, nel mare fortemente agitato e riusciva a trarre in salvo, coadiuvata da un carabiniere, un giovane che vi si era gettato a scopo suicida.

FORNI Romeo, il 28 dicembre 1965 in Forlimpopoli (Forlì).

Prontamente accorso in aiuto degli occupanti di un'autovettura incendiatasi a seguito di collisione, si prodigava, con alto senso di altruismo e coraggioso sprezzo del pericolo, nell'opera di soccorso, riuscendo a tirare fuori dall'abitacolo, in successivi interventi, tre persone.

SCHIEVANO Ilario, l'8 gennaio 1966 in Codoneghe (Padova).

Appena tredicenne, non esitava a tuffarsi, pur essendo inesperto del nuoto, nelle gelide acque di un fiume per soccorrere un coetaneo accidentalmente cadutovi ed in procinto di annegare. Riusciva ad afferrare il pericolante ed a trascinarlo alla riva.

RIGHETTI Mario, il 18-19 febbraio 1966 in Peschiera del Garda (Verona).

Con generosa abnegazione ed alto senso civico si prodigava infaticabilmente nell'opera di soccorso in favore dei degenti di una clinica in preda alle fiamme, riuscendo a portare in salvo due anziane persone, immobilizzate a letto, ed alcuni feriti gravi.

(8082)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1966, n. **980**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'articolo 112 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali.

Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali

Art. 113. — La Scuola ha la durata di tre anni: il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a cinque per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia del sistema nervoso
2) Fisiologia del sistema nervoso
3) Psicopatologia
4) Semeiotica neurologica

2° *Anno*:

1) Patologia generale del sistema nervoso
2) Anatomia patologica del sistema nervoso
3) Elettroencefalografia e neurofisiologia clinica
4) Neuroradiologia
5) Clinica neurologica (I)
6) Clinica psichiatrica (I)

3° *Anno*:

1) Clinica neurologica (II)
2) Clinica psichiatrica (II)
3) Psichiatria forense
4) Neuropsichiatria infantile
5) Neuroftalmologia
6) Otoneurologia
7) Neurochirurgia

Per l'ammissione agli anni successivi di corso gli iscritti dovranno aver superato l'esame del gruppo di materie del precedente anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1966, n. **981**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Filippo Turati », con sede in Pistoia, ed autorizzazione alla medesima ad accettare due donazioni.

N. 981. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Filippo Turati », con sede in Pistoia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. La predetta Fondazione viene, altresì, autorizzata ad accettare le donazioni disposte in suo favore dalla « Società Immobiliare Centro Italiano Solidarietà Sociale - S.I.M.C.I.S.S. - Gavinana » Società a r. l., con sede in Roma, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria in data 3 aprile 1965, ricevuta dal notaio dott. Francesco Caponnetto, n. rep. 78174/4145, e dalla « Società Immobiliare Centri Addestramento Professionale - S.I.C.A.P. », Società a r. l., con sede in Pistoia, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria 3 aprile 1965, ricevuta dal notaio dottor Francesco Caponetto, n. rep. 78173/4144.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Visti i decreti ministeriali 24 giugno 1964 e 1° luglio 1964, relativi alla costituzione, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, del Comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui all'art. 41 della legge predetta;

Considerato che il dott. ing. Enzo Beneo, nominato in seno al Comitato anzidetto in virtù della sua qualifica di direttore del Servizio geologico d'Italia, ha rassegnato le dimissioni dall'impiego;

Ritenuto che il prof. ing. Attilio Moretti ha assunto, a decorrere dal 1° settembre 1966, le funzioni di direttore del Servizio geologico d'Italia;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. ing. Attilio Moretti, direttore del Servizio geologico d'Italia, è chiamato a far parte, a decorrere dal 1° settembre 1966, del Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1966
Registro n. 14 *Industria e commercio, foglio n.* 350

(9292)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1966.

Modificazioni al decreto ministeriale 29 gennaio 1958, relativo alle norme di applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti la cessione delle valute estere allo Stato, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1958, n. 34, relativo alle norme di applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente le cessioni, gli acquisti e gli altri atti di disposizione dei titoli di credito di qualsiasi specie;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1966, n. 225, relativo al corso legale dei biglietti di Stato da L. 500;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 gennaio 1958, relativo alle norme di applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente le cessioni, gli acquisti e gli altri atti di disposizione dei titoli di credito di qualsiasi specie, è sostituito dal seguente:

« L'esportazione da parte di viaggiatori che si recano all'estero, di titoli di credito nonchè di biglietti di Stato e di banca italiani ed esteri è autorizzata entro i limiti e alle condizioni seguenti:

a) l'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti e di non residenti è ammessa fino al limite di lire cinquantamila; l'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti è ammessa fino alla concorrenza di un limite superiore a quello di lire cinquantamila alla condizione che i residenti rinuncino proporzionalmente a beneficiare delle disposizioni di cui al successivo paragrafo *b*); l'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti nelle zone di frontiera è disciplinata dalle particolari disposizioni vigenti in materia;

b) l'esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri nonchè di titoli di credito stilati in valuta estera da parte di residenti, per scopi di turismo, affari, studio e cura, è ammessa fino al limite determinato dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro;

c) l'esportazione, da parte di non residenti, di titoli di credito emessi o pagabili all'estero o stilati in valuta estera, di biglietti di Stato e di banca esteri nonchè di assegni e lettere di credito emessi da banche all'estero sulla Banca d'Italia o su aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, è ammessa entro i limiti della precedente importazione effettuata dai viaggiatori stessi o dell'ammontare legittimamente acquistato in Italia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 ottobre 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9453)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1966.

Sostituzione di un componente il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 1965, n. 180, concernente la nuova costituzione del Consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la lettera in data 16 settembre 1966, con la quale il dott. Giovanni Visco, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 14, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, ha rassegnato le dimissioni da componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Il cav. gr. cr. dott. Lodovico Groja è nominato, a decorrere dal 15 ottobre 1966, componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero quale esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Giovanni Visco, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1966

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1966
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 369

(9311)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1966.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente predetto ai sensi dell'art. 13 dello statuto sopracitato;

Viste le designazioni delle Amministrazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, è composto come segue:

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Marano dott. Mariano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Diglio dott. Vincenzo, in rappresentanza del comune di Bari;

Petrella dott. Francesco, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Bari;

Lasorsa dott. Primiano, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari.

Il Collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(9315)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1966.

Sostituzione di alcuni membri del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Ente Fiera ed Esposizioni di Catania ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Ente Fiera ed Esposizioni di Catania », con sede in Catania, e 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1965 riguardante la nomina del Consiglio generale, per tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° luglio 1965;

Vista la lettera n. 1920, in data 20 luglio 1966, con la quale l'Assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana ha comunicato i nomi delle persone designate in seno al Consiglio predetto, in sostituzione dei nominativi precedentemente nominati;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio generale dello Ente autonomo « Ente Fiera ed Esposizioni di Catania »:

Nicoletti dott. Nicolò, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Catania, in sostituzione del dott. ing. Antonino Drago;

Sacchetti dott. Angelo, in rappresentanza degli armatori della provincia di Catania, in sostituzione del cap. Matteo Scuderi;

Patanè Enzo, in rappresentanza dell'Azienda autonoma di cura di Acireale, in sostituzione del prof. Biagio Scuderi;

Grupi Giovanni, in rappresentanza dei dirigenti di azienda, in sostituzione del dott. Alberto Nunziante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(9314)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa di consumo del popolo di Sassatella di Frassinoro », con sede in Sassatella di Frassinoro (Modena) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo effettuato in data 18 maggio e 24 giugno 1966 alla « Società cooperativa di consumo del popolo di Sassatella di Frassinoro », con sede in Sassatella di Frassinoro (Modena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa di consumo del popolo di Sassatella di Frassinoro », con sede in Sassatella di Frassinoro (Modena), costituita per rogito notaio Michele Araldi, in data 9 maggio 1946, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Danilo Iacomacci ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1966

(9213) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1966.

Classificazione tra le provinciali di una variante alla strada provinciale « Via delle Sorgenti », in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con decreto ministeriale del 9 maggio 1960, n. 17760, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1960, n. 128, è stata classificata provinciale in provincia di Livorno la strada denominata « Via delle Sorgenti » con tracciato da Livorno alla strada statale n. 206 (Pisana-Livornese) in località Collesalvetti, della estesa di km. 13+400;

Visto l'atto in data 29 ottobre 1965, n. 471, con il quale l'Amministrazione provinciale di Livorno ha deliberato:

A) di chiedere la classifica tra le provinciali di due nuovi tratti in variante della strada anzidetta il primo dalla località Cisternino alla località Ponte Ugione (strada statale n. 1) di chilometri 2+336 ed il secondo in località Ponte Santoro di km. 0+850;

B) di richiedere la conferma della classifica tra le provinciali del tratto della strada stessa da Cisternino al torrente Cigna di km. 2+500 da denominare « Via degli Archi »;

C) di dare atto che la lunghezza della strada in questione con le anzidette varianti e le altre intermedie ascende a km. 13+096;

Ritenuto che tali varianti intermedie, rispettivamente ubicate a km. 2+000 circa ad est di Cisternino e a km. 1+300 circa ad ovest dell'innesto con la strada statale n. 206 e la variante di cui sopra in località ponte Santoro consistono in semplici rettifiche che non alterano i capisaldi della strada in parola, per cui possono senz'altro essere assunte dall'Amministrazione provinciale di Livorno senza necessità di un formale provvedimento di classificazione;

Visto il voto 26 luglio 1966, n. 1076, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che il tratto « Cisternino-Ponte Ugione » può essere classificato provinciale entrando a far parte della strada denominata « Via delle Sorgenti » e che il tratto di tale strada da Cisternino al torrente Cigna può essere confermato provinciale;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra l'estesa della strada denominata « Via delle Sorgenti » diviene di km. 13+096;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto stradale « Cisternino-Ponte Ugione » di km. 2+336 è classificato provinciale ed entra a far parte della strada denominata « Via delle Sorgenti », classificata provinciale con il decreto ministeriale n. 17760 di cui alle premesse, il cui tracciato diviene, pertanto, il seguente: dalla strada statale n. 1 in località Ponte Ugione alla strada statale n. 206 in località Colle Salvetti.

Art. 2.

Il tratto della medesima « Via delle Sorgenti » da Cisternino al torrente Cigna di km. 2+500 rimane provinciale ed assume la denominazione di « Via degli Archi ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(9236)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1966.

Sostituzione di due componenti e del segretario della Commissione per il controllo dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 1962, relativo al controllo dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 10 novembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1965, concernente la costituzione della Commissione per il controllo dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 1° settembre 1965;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale per il commercio estero n. 102924 I/M. del 5 novembre 1966, con la quale vengono designati il direttore generale dott. Giuseppe Scala, l'ispettore generale dott. Giuseppe Ferrari, e l'ispettore superiore Vincenzo Bonfiglioli a far parte della predetta Commissione in sostituzione, rispettivamente, del dott. Lodovico Groja, presidente, del dott. Giorgio Fois, membro, del dott. Giuseppe Ferrari, segretario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Scala, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è nominato presidente della Commissione per il controllo dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, soggetti alla disciplina del marchio nazionale, in sostituzione del dott. Lodovico Groja, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Ferrari, ispettore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è chiamato a far parte della Commissione per il controllo dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale, in sostituzione del dott. Giorgio Fois, destinato ad altro servizio.

Art. 3.

L'ispettore superiore dell'Istituto nazionale per il commercio estero Vincenzo Bonfiglioli è nominato segretario della Commissione per il controllo dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale, in sostituzione del dott. Giuseppe Ferrari, chiamato a far parte della Commissione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1966

Il Ministro: TOLLOY

(9212)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1966.

Esenzione dal dazio doganale e dai prelievi applicabili alle importazioni da Paesi terzi di animali vivi della specie bovina domestica, destinati all'ingrasso, di peso unitario non superiore a trecento chilogrammi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, concernente, tra l'altro, l'attuazione del regime dei prelievi nel settore delle carni bovine;

Visto il Regolamento n. 110/66 del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea in data 28 luglio 1966, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. del 29 luglio 1966, n. 140, con cui si autorizza la Repubblica Italiana a sospendere temporaneamente, dal 1° agosto al 31 dicembre 1966, i dazi doganali e i prelievi applicabili alle importazioni da Paesi terzi di animali vivi della specie bovina domestica di peso unitario non superiore a trecento chilogrammi, destinati all'ingrasso;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme e condizioni che devono essere osservate per tale concessione;

Ritenuto che per destinazione all'ingrasso dei bovini importati con il beneficio daziario va inteso il differimento della macellazione dei medesimi per un periodo di almeno cento giorni dalla data della bolletta doganale di importazione;

Decreta:

Art. 1.

L'esenzione dal dazio doganale e dai prelievi applicabili alle importazioni da Paesi terzi di animali vivi della specie bovina domestica, destinati all'ingrasso, di peso unitario non superiore a trecento chilogrammi, è concessa dalle dogane all'atto della importazione sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

Gli importatori che intendano avvalersi del beneficio della esenzione daziaria debbono dichiarare, all'atto

dello svincolo, la destinazione dei bovini all'ingrasso e depositare, presso le dogane alle quali chiedono l'applicazione del beneficio stesso, il proprio segno o la propria sigla di identificazione da usare nella marcatura dei capi in importazione.

Art. 3.

La marcatura di cui all'articolo precedente deve effettuarsi, a cura e spese degli importatori, contemporaneamente alla visita sanitaria e sempre sotto controllo doganale.

Detta marcatura consiste in un tatuaggio da apporre all'orecchio dell'animale - di regola all'orecchio destro - mediante apposita tenaglia e utilizzando pasta da tatuaggio indelebile preventivamente fornite dagli importatori.

Le dogane potranno accertare, mediante analisi, la effettiva indelebilità della predetta pasta.

Con l'indicato tatuaggio devono imprimersi chiaramente la lettera E (esenzione), il segno o la sigla di identificazione della ditta importatrice, il giorno ed il mese della importazione espressi rispettivamente in numeri arabi e in numeri romani.

Art. 4.

In caso di rivendita dei bovini durante il periodo stabilito per l'ingrasso, gli importatori, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a trasmettere, entro cinque giorni dalla data della vendita, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla dogana che ha rilasciato la bolletta di importazione ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio i nominativi e gli indirizzi degli acquirenti del bestiame con riferimento agli estremi della bolletta doganale.

Gli importatori devono altresì rendere espressamente noto agli acquirenti il divieto di macellazione dei capi prima che sia trascorso il termine di cento giorni dalla data indicata nel tatuaggio.

Gli acquirenti commercianti sono tenuti ad annotare nel registro previsto dall'art. 17 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che trattasi di bestiame bovino in esenzione daziaria.

Art. 5.

I veterinari, che a norma della legislazione vigente sono responsabili della vigilanza sanitaria delle carni, non devono consentire la macellazione dei bovini muniti del tatuaggio di cui al precedente art. 3, se non sono trascorsi almeno cento giorni dalla data risultante dal tatuaggio medesimo, salvi i casi di macellazione di urgenza per malattia o per altra diversa causa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 11 novembre 1966

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(9498)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 novembre 1966.
Proroga della gestione commissariale del comune di Crotone.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1966 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 5 settembre 1966 — venne disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Crotone e la nomina del vice prefetto, dott. Gerardo Ranieri, a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del predetto Comune.

Compito del predetto commissario era quello di provvedere alla normalizzazione di tutti i servizi comunali ed alla sistemazione finanziaria del Comune, che versavano in condizioni di estrema precarietà a causa della prolungata carenza dell'attività amministrativa, conseguente alla grave crisi in cui da tempo la disciolta Amministrazione — priva del sindaco e della Giunta municipale — si dibatteva.

In relazione a quanto sopra, non è stato possibile — entro i tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per la durata della gestione straordinaria — provvedere alla normalizzazione dei vari servizi comunali e nel contempo procedere alla elezione del nuovo Consiglio comunale, per cui si rende necessaria la proroga, per altri tre mesi a decorrere dalla data odierna, della gestione commissariale del predetto Comune, alla quale si provvede con decreto prefettizio odierno, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Catanzaro, addì 13 novembre 1966

Il prefetto: MONZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 5 settembre 1966, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Crotone ed alla nomina del dott. Gerardo Ranieri a commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del predetto Comune;

Considerato che col 12 novembre 1966 è scaduto il termine di tre mesi previsto per la durata della gestione commissariale dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Considerato, altresì, che, entro i predetti tre mesi, non si è potuto procedere — per la particolare situazione locale — alla elezione del nuovo Consiglio comunale e che, pertanto, occorre prorogare, per altri tre mesi a decorrere dal 13 novembre 1966, la gestione commissariale;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Crotone è prorogata, per motivi amministrativi, di altri tre mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il commissario straordinario, dott. Gerardo Ranieri eserciterà, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, le attribuzioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1966.

Catanzaro, addì 13 novembre 1966

Il prefetto: MONZA

(9437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Dong Jean Choi, Vice console di Corea a Roma.

In data 24 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Roberto Donzelli, Console onorario di Svezia a Firenze con giurisdizione sulle provincie della Toscana ad eccezione dei Comuni della fascia costiera e della provincia di Grosseto.

(9210)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1966, il comune di Corigliano Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 347.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9402)

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1966, la provincia di Pistoia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 248.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9360)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di San Giovanni in Croce (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.225.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9366)

Autorizzazione al comune di Monte Giberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Monte Giberto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.679.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9403)

Autorizzazione al comune di Montedinove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Montedinove (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.545.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9404)

Autorizzazione al comune di Magliano di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.606.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9405)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Comunanza (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.389.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9406)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.862.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9407)

Autorizzazione al comune di Castignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Castignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.080.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9408)

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.556.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9409)

Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.232.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9410)

Autorizzazione al comune di Appignano del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.976.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9411)

Autorizzazione al comune di Altidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Altidona (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.531.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9412)

Autorizzazione al comune di Nerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Nerola (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.996.921, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9413)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Monterotondo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.801.554, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9414)

Autorizzazione al comune di Montelibretti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Montelibretti (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.352.424, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9415)

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Montecompatri (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.389.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9416)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Marano Equo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.901.753, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9417)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Gerano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.049.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9418)

Autorizzazione al comune di Gallicano nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Gallicano nel Lazio (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.059.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9419)

Autorizzazione al comune di Fiano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Fiano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.250.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9420)

Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Villa Santo Stefano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.256.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9421)

Autorizzazione al comune di Vallecorsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Vallecorsa (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.082.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9422)

Autorizzazione al comune di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Strangolagalli (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.178.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9423)

Autorizzazione al comune di Settefrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Settefrati (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9424)

Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, il comune di Serrone (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.783.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9425)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Puericultura » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra convenzionata di « Puericultura » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9567)

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 155867/1.14.13 del 22 agosto 1966, l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 2.000.000, capitale nominale in titoli di rendita italiana al 5 %, disposta in suo favore dal prof. Vittorio Nobile, per l'istituzione di un premio biennale di laurea intitolato « Prof. Emilia Nobile ».

(9288)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1966, registro n. 93 Pubblica istruzione, foglio n. 396, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla dottoressa Aronica Nunzia avverso la mancata conferma, per l'anno scolastico 1960-61, di un incarico di insegnamento presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Caltanissetta.

(9287)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre successivo, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 369, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 20 marzo 1965 dall'archivista del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Gemelli Gabriella nata Masci, avverso il decreto ministeriale 22 ottobre 1963, con cui sono stati inquadrati, con esclusione dell'interessata, altri impiegati della predetta carriera esecutiva nel corrispondente ruolo della carriera di concetto, in applicazione dell'art. 27 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

(9203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 22 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,47	—	624,70	624,68	624,65	624,73	624,7450	624,68	624,73	624,70
$ Can.	576,74	—	577,50	577,25	576,80	577,25	577,36	577,25	577,25	577,50
Fr. Sv.	144,70	—	144,80	144,795	144,70	144,78	144,77	144,795	144,78	144,77
Kr D.	90,41	—	90,505	90,51	90,35	90,95	90,485	90,51	90,45	90,44
Kr. N.	87,39	—	87,44	87,435	87,35	87,44	87,44	87,435	87,44	87,44
Kr. Sv.	120,81	—	120,90	120,905	120,80	120,86	120,89	120,905	120,86	120,85
Fol.	172,61	—	172,78	172,775	172,65	172,69	172,765	172,775	172,69	172,74
Fr. B.	12,50	—	12,5150	12,5175	12,52	12,50	12,5105	12,5175	12,50	12,51
Franco francese	126,37	—	126,42	126,40	126,40	126,40	126,415	126,40	126,40	126,43
Lst.	1743,02	—	1743,90	1744,15	1744 —	1743,97	1743,90	1744,15	1743,94	1743,95
Dm. occ.	157,52	—	157,18	157,195	157,10	157,15	157,185	157,195	157,15	157,16
Scell. Austr.	24,15	—	24,155	24,15875	24,10	24,15	24,151	24,15875	24,15	24,55
Escudo Port.	21,75	—	21,74	21,765	21,75	21,76	21,7525	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	—	10,4375	10,4325	10,43	10,43	10,4275	10,4325	10,43	10,43

Media dei titoli del 22 novembre 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id 5 % (Città di Trieste)	96,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99 975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,662
1 Dollaro canadese	577,305
1 Franco svizzero	144,782
1 Corona danese	90,497
1 Corona norvegese	87,437
1 Corona svedese	120,897
1 Fiorino olandese	172,77
1 Franco belga	12,514
1 Franco francese	126,407
1 Lira sterlina	1744,025
1 Marco germanico	157,19
1 Scellino austriaco	24,155
1 Escudo Port.	21,759
1 Peseta Sp.	10,43

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7495 in data 10 novembre 1966 è stata approvata la modifica dell'art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia.

(9284)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7496 in data 10 novembre 1966 è stata approvata la modifica dell'art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia.

(9285)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 30 *agosto* 1966, *registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *ottobre* 1966, *registro n.* 60 *Esercito, foglio n.* 261

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 15 settembre 1918, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1918, registro n. 104 Guerra, foglio n. 342 (B. U. 1918, dispensa 63, pagina 5109):

Andreini Ernesto, da Figline Valdarno (Firenze), soldato 214° Reggimento fanteria, matricola 6659. Il cognome viene così rettificato: Innocenti.

Regio decreto 19 febbraio 1942, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1942, registro n. 9 Guerra, foglio n. 260 (B. U. 1942, dispensa 40, pagina 2770):

Cabboi Giuseppe fu Priamo e di Agro Luigia, da Armungia (Cagliari), vice capo squadra I Reggimento d'assalto « Littorio ». Il grado viene così rettificato: caporal maggiore.

Decreto presidenziale 24 febbraio 1953 (B. U. 1953, dispensa 9, pagina 914):

De Profetis Beniamino, di Alessandro e di Salvetti Filomena, da Castelli (Teramo), classe 1904, capitano art. s.p.e. XXX Raggruppamento artiglieria G.a.F. Il cognome viene così rettificato: de Prophetis.

Regio decreto 16 maggio 1940, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1940, registro n. 19 Guerra, foglio n. 223 (B. U. 1940, dispensa 66, pagina 6888):

Floris Vincenzo, di Venanzio, classe 1916, da Monastir (Cagliari), soldato 2° Reggimento CC.NN. Il nome e l'anno di nascita vengono così rettificati: Virgilio, classe 1914. Inoltre il cognome della madre è: Lampis.

Regio decreto 4 gennaio 1920, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1920, registro n. 160 Guerra, foglio n. 68 (B. U. 1920, dispensa 7, pagina 306):

Imbriano Pietro, da Sant'Angelo de' Lombardi (Avellino), caporale 135° Reggimento fanteria, matricola 23832. Il cognome e nome vengono così rettificati: Imbriale Pietrantonio.

Decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1917, registro n. 38 Guerra, foglio n. 66 (B. U. 1917, dispensa 12, pagina 956):

Migliorini Pietro, da Siena, sottotenente 73° Reggimento fanteria. Il cognome viene così rettificato: Migliorini Baldesi.

Decreto luogotenenziale 28 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1917, registro n. 52 Guerra, foglio n. 262 (B. U. 1917, dispensa 47, pagina 4177):

Migliorini Pietro, da Siena, sottotenente 73° Reggimento fanteria. Il cognome viene così rettificato: Migliorini Baldesi.

(9205)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Esaminate le vacanze determinatesi nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) quarantadue posti di applicato aggiunto in prova per coloro che avranno superato le prove scritte, la prova orale e quella di dattilografia di cui al programma allegato al presente bando;

b) dodici posti di dattilografo aggiunto in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia;

c) sei posti di operatore tecnico aggiunto in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*) la prova su mezzi meccanici indicati nel programma allegato al presente bando.

Un terzo dei posti indicati per ciascuna delle predette qualifiche è riservato:

1) agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

2) al personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, degli impiegati di cui al punto 2) del precedente art. 1, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatte sulla prescritta carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o allle Ragionerie provinciali dello Stato, entro e non oltre il sessantesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede il timbro a calendario dell'archivio del personale per le domande direttamente presentate all'accettazione della stessa Ragioneria generale dello Stato.

Per le domande presentate tramite le Ragionerie regionali dello Stato e le Ragionerie provinciali dello Stato farà fede, invece, il timbro a protocollo, con l'indicazione del giorno nel quale sono state presentate, che le Ragionerie stesse vi apporranno prima di trasmetterle al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso che abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno, altresì, risultare:

la sede tra quelle indicate nel successivo art. 10 presso la quale il candidato intende sostenere le prove scritte;

il domicilio;

il recapio al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'Amminitrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda di cui al precedente art. 1, i concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti di riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova pratica di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame allegato al presente decreto.

Coloro invece che aspirano alla qualifica di operatore tecnico dovranno dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova pratica di dattilografia, quello su mezzi meccanici indicati nel programma di esame.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati nella prova orale ed in quelle pratiche.

Il punteggio relativo alle prove pratiche nei confronti dei dattilografi aggiunti e degli operatori tecnici aggiunti è la media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia ed in quella di stenografia per i primi e nella prova sui mezzi meccanici e in quella di dattilografia per i secondi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di venti giorni.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

In tale graduatoria saranno anche inseriti, in base alle votazioni riportate nelle prove obbligatorie, senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i dattilografi aggiunti, i candidati che, pur avendo sostenuto con esito negativo la prova facoltativa di stenografia, abbiano superato le prove obbligatorie stesse.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di tudio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel ter-

mine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, nonchè in prove pratiche vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte e pratiche sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale e le prove pratiche avranno luogo in Roma.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei e per la relativa pubblicazione saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ed all'art. 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati applicati aggiunti in prova o dattilografi aggiunti in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura mensile di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 800.200 (ex coefficiente 157), oltre gli assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad un sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1966

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1966
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 171

Allegato N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

Parte prima:

1) componimento di italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;
2) nozioni generali sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle Ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale

1) diritti e doveri dell'impiegato;
2) nozioni generali sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle Ragionerie provinciali dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;
3) elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e, particolarmente, dell'Italia;
4) nozioni elementari di statistica.

Prova pratica

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di applicato aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto in prova, la prova pratica consisterà oltre che nell'esecuzione del saggio di dattilografia anche di un saggio di stenografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia e in prove su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili).

ALLEGATO N. 2

(Schema di domanda in bollo)

Al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di .) il e residente a (provincia di .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sessanta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro IX annesso alla legge 15 agosto 1962, n. 1291 (1).

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . .,

3) non ha riportato condanne penali (4) . .,

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito in data . . presso . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: (5)

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ne e stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) chiede di sostenere le prove scritte nella sede di (6)

Data .

Firma (7) .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

---

(1) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto o di operatore tecnico aggiunto in prova (vedansi articoli 1 e 5 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato n. 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue: « Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ». Oppure: « Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili).

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'Amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

(6) Indicare una delle sedi previste nell'art. 10 del bando.

(7) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(8670)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini di partecipazione ai concorsi a posti di direttore negli Istituti di istruzione artistica

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1963 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1963, con il quale sono stati indetti concorsi a sei posti di direttore negli Istituti di istruzione artistica;

Considerato che i concorsi a posti di direttore negli Istituti statali d'arte di Ancona, Deruta, Oristano e Vasto non sono ancora stati espletati;

Ritenuto che per i mutamenti intervenuti, durante la fase di preparazione del concorso, nell'attuazione di leggi operanti nel campo dell'istruzione artistica, appare opportuno procedere ad una riapertura dei termini di partecipazione ai concorsi stessi;

Decreta:

Il termine per la partecipazione ai concorsi previsti del citato decreto ministeriale 10 giugno 1963 è riaperto.

Le nuove domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 400 con le modalità indicate nel predetto bando, devono pervenire corredate dalla documentazione e dai titoli al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione II entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1966
Registro n. 92 *Pubblica istruzione, foglio n.* 205

(9395)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte e della prova pratica del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei servizi antincendi.

Si comunica che le prove scritte e la prova pratica del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei servizi antincendi, bandito con decreto ministerale 12 dicembre 1965, avranno luogo in Roma, presso la Scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 1966, con inizio alle ore 8,30.

(9440)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 6001/65 in data 31 maggio 1966, con i quali si provvedeva, rispettivamente, ad approvare la graduatoria generale del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1963 e a nominare i vincitori;

Viste le rinuncie di precedenti classificati;

Tenute presenti le graduatorie degli idonei e le preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti dai Comuni e dalle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Gianfranco Vignudini è nominato vincitore della 3ª condotta medica del comune di Montese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Montese.

Modena, addì 3 novembre 1966

Il medico provinciale: RENZULLI

(9143)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 29 ottobre 1966, n. **25.**

Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 53 *del* 29 *ottobre* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un programma di manifestazioni dirette a celebrare, in Sicilia e fuori del territorio della Regione, il ventesimo anniversario dell'autonomia siciliana.

Art. 2.

Nel programma delle manifestazioni previste dall'art. 1 della presente legge, saranno, in particolare, compresi:

a) l'organizzazione di un convegno di studi giuridici sulle Regioni;

b) la pubblicazione di opere relative ad un secolo di cultura siciliana, anche mediante ristampa o riproduzione di testi esistenti;

c) un concorso per un premio da conferire ad una monografia sul primo ventennio dell'autonomia siciliana;

d) la pubblicazione degli atti della Consulta regionale; di un'opera sulle leggi di struttura e sugli istituti giuridici nuovi introdotti nella legislazione regionale; di un'opera sui problemi connessi all'attuazione dell'autonomia, nel quadro dell'ordinamento dello Stato;

e) la pubblicazione degli atti del Congresso sulla storia dei Parlamenti europei, tenuto ad inziativa dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 3.

All'elaborazione del programma delle manifestazioni previste dalla presente legge provvede un Comitato, nominato dal Presidente della Regione, e composto:

a) di un Assessore regionale, in rappresentanza della Giunta regionale;

b) di un Deputato, in rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale designato dal Presidente dell'Assemblea stessa;

c) dei Segretari generali dell'Assemblea regionale e della Presidenza della Regione.

Un funzionario dell'Assemblea regionale, designato dal Presidente della stessa, assiste il Comitato con mansioni di segretario.

Il Comitato, come sopra nominato, è presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale.

Art. 4.

Per lo svolgimento del convegno di studi giuridici sulle Regioni il Comitato istituito con il precedente art. 3 si avvale di un Comitato scientifico ordinatore.

Tale Comitato è nominato dal Presidente della Regione fra docenti universitari e funzionari dell'Assemblea regionale e dell'Amministrazione regionale su designazione del Comitato istituito con il precedente art. 3.

Art. 5.

Una Commissione di studiosi e docenti universitari provvede alla scelta delle opere indicate alla lettera *b*) dell'art. 2 ed alla direzione scientifica delle relative pubblicazioni.

Commissioni di studiosi e di esperti delle materie provvedono alla pubblicazione degli atti ed alla elaborazione delle opere indicate alla lettera *d*) dell'art. 2.

Le Commissioni previste nel primo e nel secondo comma del presente articolo sono assistite da funzionari dell'Assemblea regionale e dell'Amministrazione regionale con mansioni di segretario.

La Commissione giudicatrice del concorso previsto alla lettera *c*) dell'art. 2 è presieduta da un docente universitario, titolare di cattedra di storia, e composta di altri quattro membri scelti tra docenti universitari e studiosi di storia. Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite ad un funzionario dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a capo divisione.

Le Commissioni previste nel presente articolo sono nominate dal Presidente della Regione su designazione del Comitato istituito con il precedente art. 3.

In connessione con la organizzazione e l'effettuazione delle manifestazioni previste nel programma, il Presidente della Regione, a seguito di proposta del Comitato istituito con il precedente art. 3, può affidare, con suo decreto, incarichi speciali ad estranei all'Amministrazione regionale.

I predetti incarichi sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di una volta. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione alla importanza del lavoro affidato.

Art. 6.

I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente legge sono adottati dal Presidente della Regione a seguito delle proposte formulate dal Comitato istituito con il precedente art. 3.

Le iniziative editoriali sono realizzate a mezzo di imprese di idonea capacità.

Art. 7.

Alle spese necessarie alla attuazione del programma di manifestazioni ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede, nei limiti della somma di lire settantamilioni, con la disponibilità esistente nel capitolo 15 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio 1966.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sostituiscono quelle della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 luglio 1966 sotto il titolo « Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'autonomia siciliana ».

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 ottobre 1966

CONIGLIO

(9118)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.